Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Mercoledì, 4 giugno** — **Numero 132**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » » 42; » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 25 — nel Regno cent. 30 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.
PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE
LEGGI E DECRETI

Il numero 803 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Viste le leggi 21 dicembre 1908, n. 744, 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383, portanti provvedimenti a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle tasse sugli affari, oggi Direzione generale del registro, del bollo e delle tasse;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con decreto Reale 22 novembre 1908, n. 693;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1919 nei ruoli del personale degli uffici del registro, sono istituiti 2000 posti di applicati, da conferirsi ai commessi stabili ed in prova di detti uffici che si trovino in servizio al 30 giugno 1919 e che possiedano i requisiti generali per essere ammessi nei pubblici impieghi.

Con successive disposizioni saranno stabiliti i limiti minimi e massimi di stipendio da assegnarsi ai posti suddetti, e la misura degli aumenti periodici decorrenti fra i limiti stessi.

Salvo il minimo, corrispondente allo stipendio iniziale, i commessi da nominarsi applicati, vengono inscritti nel ruolo con lo stipendio di cui sono provvisti al 30 giugno 1919.

Art. 2.

Il trattamento di pensione degli applicati del registro è regolato, come per gli attuali commessi, con la iscrizione alle assicurazioni popolari di rendite vitalizie della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta le leggi 17 luglio 1910, n. 518 e 20 dicembre 1914, n. 1383.

Tale iscrizione è resa obbligatoria e deve essere effettuata dagli attuali commessi che conseguano la nomina ad applicato e che abbiano i requisiti di cui ai regolamenti della Cassa nazionale di previdenza, entro tre mesi dalla conseguita nomina ad applicato.

Le vedove, i figli minori e le figlie nubili, se pur maggiorenni, degli applicati morti in attività di servizio o dopo il loro licenziamento per invalidità o per vecchiaia, nonchè gli applicati che non abbiano i requisiti per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza, partecipano ai sussidi d'invalidità e di vedovanza, istituiti con la legge 17 luglio 1910, n. 518.

Art. 3.

I ricevitori del registro rispondono, anche pecuniariamente ed a mezzo della cauzione prestata, oltre che del loro operato personale, anche dell'opera degli applicati, e dell'altro personale sussidiario da essi dipendente, su cui sono in obbligo di vigilare, salvo rivalsa verso i responsabili materiali.

Art. 4.

Il Comitato istituito con decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915 in sostituzione della Commissione centrale di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1908, numero 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi, stabilisce per ciascun ufficio quale somma debba far carico al ricevitore con deduzione dall'aggio per il personale di collaborazione e per le spese d'ufficio.

La quota stabilita rimane consolidata fino a successiva variazione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 801 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro e per la grazia, giustizia e culti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 27 del testo unico delle tasse ipotecarie approvato dal Nostro decreto 6 gennaio 1918, n. 135, è sostituito il seguente:

Art. 27. Il personale di collaborazione degli uffici ipotecari è costituito da applicati, ai quali sarà esteso il trattamento stabilito dagli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919 per gli applicati degli uffici del registro. Il numero degli applicati ipotecari, è stabilito in 620.

Il conservatore ha facoltà di nominare tra gli applicati del suo ufficio un gerente che lo supplisca in caso di assenza autorizzata o di legittimo impedimento ed al quale verrà corrisposta dal conservatore una indennità fissa non inferiore alle L. 500, se il gerente è addetto ad un ufficio ipotecario di 1ª categoria e di L. 250 se è addetto ad un ufficio di 2ª categoria. La nomina del gerente deve essere riconosciuta dall'intendente di finanza della Provincia in cui si trova l'ufficio ipotecario. Il conservatore notifica la nomina e la firma del gerente al tribunale civile, alla Corte di appello, al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero delle finanze.

Anche del fatto del gerente e degli altri impiegati dipendenti, è responsabile in ogni caso il conservatore delle ipoteche, salvo a lui il regresso contro di costoro.

Art. 2.

All'art. 30 del detto testo unico modificato coll'articolo 2 del Nostro decreto 21 aprile 1918, n. 575, è sostituito il seguente:

Art. 30. — Sono a carico diretto dello Stato le spese pei locali e per i mobili di ufficio e quelle delle stampe, dei registri e dei modelli che sono forniti dall'Amministrazione.

Sono a carico del conservatore, oltre le indennità al gerente, tutte le altre spese di ufficio come quelle di cancelleria, di illuminazione e riscaldamento, di legatura di volumi e registri, di custodia, di cottimisti, di avventizi ed inservienti nonchè ogni altra spesa necessaria al regolare e spedito andamento del servizio.

È abolita qualsiasi indennità a favore del conservatore per le spese di ufficio e qualsiasi compenso per eventuali spese anche di carattere straordinario.

Art. 3

All'art. 33 del citato testo unico è sostituito il seguente:

Art. 33. — Le cauzioni prestate dal conservatore servono di garanzia anche per l'esercizio delle funzioni del gerente.

Il conservatore, che per qualunque motivo debba cessare dall'ufficio, non può abbandonare il suo posto prima che ne abbia preso possesso il nuovo titolare o chi sia dall'intendente di finanza designato ad assumerne, provvisoriamente, le funzioni, sotto pena del risarcimento dei danni che la vacanza dell'ufficio, anche momentanea, possa arrecare.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — MEDA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 815 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, commercio e lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per l'esercizio finanziario 1918-919, sono apportate le maggiori assegnazioni, di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

TABELLA di maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, per l'esercizio finanziario 1918-919.

Cap. n. 9. Compensi per lavori e servizi straordinari, ecc.	63,000 —
Cap. n. 12. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	3,000 —
Cap. n. 19. Acquisto ed abbonamenti a giornali - Acquisto di leggi e decreti, ecc.	1,500 —
Cap. n. 73. Contributi e concorsi per il mantenimento di scuole commerciali	1,100 —
Cap. n. 74. Sussidi e incoraggiamenti a scuole commerciali, ecc.	25,000 —
Cap. n. 92. Campionari, vestiario al personale di fatica dei Magazzini compartimentali, ecc.	1,500 —
Cap. n. 93 (Modificata la denominazione). « Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, di cordami e di oggetti vari per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato, a fine di soddisfare le richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato; nonchè di stoffe e di accessori per il vestiario uniforme al personale subalterno delle Amministrazioni medesime.	45,000 —
Cap. n. 128. Spese di qualsiasi natura per il funzionamento e per i lavori relativi alla Commissione Reale avente l'incarico di esaminare e rivedere il vigente regime doganale, ecc.	50,000 —
Cap. n. 129. Spesa per la partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale del Panama e del Pacifico, in San Francisco di California nel 1915, ecc.	3,000 —
Totale	193,100 —

Visto d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro dell'industria, commercio e lavoro: CIUFFELLI.

Il numero 836 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e coi ministri segretari di Stato per i lavori pubblici, per le finanze e per l'industria, il commercio ed il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fra il penultimo e l'ultimo comma degli articoli 283 del testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, 5 del R. decreto 13 maggio 1915, n. 775 e 5 del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518, è aggiunta la seguente disposizione: « Per i lavori che saranno eseguiti dopo la data del presente decreto e fino al 30 giugno 1920, la complessiva somma da concedere a mutuo, calcolata nel modo indicato nei precedenti comma, è aumentata della metà.

Art. 2.

È data facoltà al ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici e sentito il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 194 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, di prorogare il beneficio di cui sopra, nella stessa misura od in misura inferiore e per il tempo che sarà ritenuto necessario.
Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — BONOMI — MEDA — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* FACTA.

Il numero 813 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri

straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i nostri decreti 27 giugno 1915, n. 988 e 18 maggio 1916, n. 743, concernenti la concessione di mutui di favore ai Comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche;

Visto il Nostro decreto 12 gennaio 1919, n. 32, che autorizza il Ministero dell'interno a concedere ai comuni di Trieste, Trento e Gorizia anticipazioni su prestiti sul fondo assegnato per detti mutui, per metterli in grado di provvedere al funzionamento dei pubblici servizi;

Visto il successivo decreto 12 febbraio 1919, n. 218, col quale è stata elevata a lire 120 milioni l'assegnazione straordinaria per tali mutui;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 32, è estesa a tutti i Comuni redenti ed agli altri enti locali esistenti oltre l'antico confine, nonchè ai fondi scolastici, provinciali, distrettuali ed urbani, per metterli in grado di provvedere al funzionamento dei pubblici servizi obbligatorî, in quanto le assegnazioni dei rispettivi bilanci siano divenute insufficienti per causa della guerra.

Art. 2.

Il termine per l'ammortamento dei prestiti concessi e da concedersi a norma dell'articolo precedente, compresi quelli a favore dei comuni di Trieste, Trento e Gorizia, è elevato ad anni cinquanta.

Art. 3.

Sulle somme che saranno concesse in base all'articolo 1, saranno ritenute quelle che fossero state già anticipate dal Segretariato generale per gli affari civili presso il Comando supremo, in base all'art. 15 dell'ordinanza 25 giugno 1915 (documento 7) del Comando stesso, per essere rimborsate a detto Segretariato.

Art. 4.

L'assegnazione straordinaria di cui al decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 218, è elevata da 120 a 170 milioni di lire.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a mutuare dalla Cassa depositi e prestiti la somma relativa a detta maggiore assegnazione e ad iscriverla al competente capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1918-919.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — FRADELETTO

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 844 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 18 novembre 1918, n. 1721;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro e per gli approvvigionamenti e consumi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 15 giugno 1919, lo Stato assume in proprio e con diritto di esclusività l'approvvigionamento e la vendita nel Regno del caffè di ogni specie e qualità.

Art. 2.

Dal giorno indicato nel precedente articolo, nessuno potrà introdurre o vendere caffè per il consumo nel Regno se non in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Il commercio di transito e di riesportazione del caffè rimane tuttavia permesso con le modalità e con le cautele stabilite dalle vigenti disposizioni doganali; ma è ammessa la immissione del caffè destinato alla riesportazione soltanto nei depositi franchi.

Art. 3.

La Direzione generale dei monopolî commerciali, provvederà all'approvvigionamento del caffè occorrente nel territorio del Regno mediante acquisti diretti all'origine: però, fino a contraria disposizione, potrà valersi dell'opera di privati importatori.

Art. 4.

La distribuzione del caffè destinato al consumo interno sarà effettuata a mezzo di un Consorzio di commercianti e di Cooperative che provino, mediante certificati delle rispettive Camere di commercio od altri documenti equipollenti, di esercitare, da almeno due anni, il commercio di tale derrata.

Il Consorzio avrà la sede legale in Roma e sarà amministrato da un Consiglio composto di 4 membri eletti dai consorziati e di un presidente nominato dal ministro delle finanze.

Lo statuto del Consorzio deliberato dai consorziati, dovrà essere approvato con decreto del ministro delle finanze e tutte le norme regolamentari dovranno essere comunicate per la ratifica alla Direzione generale dei monopolî commerciali.

Art. 5.

Tutte le operazioni del Consorzio, sono soggette al controllo dell'Amministrazione dei monopolî commerciali, i cui delegati possono procedere ad ispezioni dei registri di amministrazione e di contabilità dell'ente.

Il Consorzio ha l'obbligo di realizzare la maggiore economia nelle spese di distribuzione e di organizzare i servizi in modo che venga data la maggiore estensione alle spedizioni dirette ai negozianti al dettaglio.

Qualora il Consorzio non esplichi regolarmente la propria funzione, il ministro delle finanze potrà disporre che la distribuzione del caffè per la vendita, venga effettuata dall'Amministrazione dei monopolî

commerciali o direttamente o mediante altri organi di spedizione.

Art. 6.

I prezzi per la cessione del caffè al Consorzio e quelli per la vendita al pubblico, vengono stabiliti mediante apposite tariffe emanate dal ministro delle finanze, a termini dell'art. 2 del decreto 18 novembre 1918, n. 1721.

Le diverse qualità e tipi di caffè debbono essere distribuiti dal Consorzio negli imballaggi coi quali vengono ceduti dall'Amministrazione dei monopolî commerciali, e debbono essere posti in vendita dai rivenditori sotto le denominazioni ed ai prezzi indicati nella tariffa di cui al comma precedente.

È vietata qualsiasi manipolazione e adulterazione della derrata ed è pure vietata la rivendita al minuto a prezzi superiori di quelli massimi stabiliti dalla tariffa.

I contravventori saranno puniti con un'ammenda da L. 100 a L. 1000 ed in caso di recidiva col divieto di vendita della derrata per un periodo di tempo fino a sei mesi.

Le contravvenzioni vengono contestate dai funzionari dell'Amministrazione finanziaria o dagli agenti della forza pubblica. Le sanzioni sono applicate dal direttore generale dei monopolî commerciali. Il ministro delle finanze decide sugli eventuali reclami con provvedimento definitivo.

Art. 7.

La torrefazione del caffè crudo immesso nel consumo, è consentita senza alcuna limitazione.

Tuttavia i prezzi massimi di rinvendita al minuto del caffè torrefatto, non potranno essere superiori che di un 25 0[0] dei prezzi fissati per il caffè crudo.

Art. 8.

Il pagamento delle partite di caffè cedute al Consorzio per la distribuzione, deve essere effettuato, contro consegna della merce o dei relativi documenti, per contanti o mediante apertura di credito a favore del Ministero delle finanze, Direzione generale dei monopolî commerciali.

Art. 9.

Il Consorzio costituito ai sensi dell'art. 2 del decreto 15 settembre 1918, n. 1334, avrà vigore fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace.

Art. 10.

La Direzione generale dei monopolî commerciali, ha facoltà di acquistare le partite di caffè munite di permesso di importazione e che alla data del presente decreto non siano state ancora svincolate.

Per tali acquisti il prezzo delle partite di caffè Santos superiore, viene stabilito in L. 550 oppure in L. 470 al quintale, a seconda che le medesime siano arrivate in Italia entro il 6 luglio 1918 o posteriormente.

Detti prezzi s'intendono dovuti per ogni quintale netto, reso nei magazzini doganali e per la derrata che sia sana ed in buone condizioni.

Per le altre qualità e gli altri tipi di qualsiasi provenienza, i prezzi saranno fissati sulla base di quello del Santos superiore, con decreto del ministro delle finanze.

Per le partite che risultino comunque difettose od avariate, il prezzo sarà diminuito in relazione al difetto o alla avarìa riscontrata.

Art. 11.

Le partite di caffè acquistate in conformità del precedente articolo, vengono cedute all'attuale Consorzio al prezzo di base di L. 900 al quintale netto, reso nei magazzini doganali, pel caffè Santos superiore.

Per le altre qualità e tipi, il prezzo di cessione sarà stabilito con decreto del ministro delle finanze.

La differenza fra il prezzo di acquisto e quello di cessione, sarà accreditata dal Consorzio alla Direzione generale dei monopolî commerciali nell'atto della consegna della derrata. Il pagamento della somma accreditata, sarà eseguito al momento in cui il caffè venga estratto dai magazzini doganali.

Art. 12.

La esecuzione degli acquisti di cui all'art. 10, è affidata a speciali Commissioni locali nominate dal direttore generale dei monopolî commerciali.

Per gli acquisti medesimi e per le successive cessioni al Consorzio, si seguiranno, in massima, le modalità già adottate per le partite requisite.

Art. 13.

Dalla data del presente decreto cessa la facoltà delle Commissioni di requisizione di rilasciare atti di svincolo per le partite di caffè ancora disponibili nei vari porti del Regno.

Art. 14.

Dal 15 giugno 1919 sono devolute al Ministero delle finanze, Direzione generale dei monopolî commerciali, tutte le attribuzioni ed i poteri spettanti al Ministero per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari in virtù del decreto 15 settembre 1918, n. 1334.

Art. 15.

Le disposizioni del decreto 15 settembre 1918, numero 1334 rimarranno in vigore fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Rimarranno del pari in vigore sino a sei mesi dopo la pace, le disposizioni del decreto Luogotenenziale 29 agosto 1918, n. 1261, in forza delle quali la importazione del caffè nei depositi franchi per conto dei privati, è subordinata all'autorizzazione del ministro del tesoro, sentito il parere della Giunta tecnica interministeriale per gli approvvigionamenti.

Art. 16.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad emanare tutte le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

MEDA — STRINGHER — CRESPI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

R. ESERCITO ITALIANO

COMANDO SUPREMO

Segretariato generale per gli affari civili

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto che nell'art. 3 dell'Ordinanza del Comando su-

premo del R. esercito del 16 maggio decorso, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 19 successivo, n. 119, è incorso un errore di stampa, nel senso che il paragrafo 52 del Codice penale generale austriaco deve leggersi: « Qualora in un crimine da punirsi col carcere duro a vita o col carcere duro da venticinque a trent'anni, ecc..... », invece che come risulta pubblicato;

Visto l'art. 3 capoverso dell'Ordinanza del Comando supremo del 28 gennaio decorso;

Determina:

L'art. 3 dell'Ordinanza 16 maggio decorso, deve leggersi come segue:

« Il paragrafo 52 del Codice penale austriaco è abrogato, ed è sostituito dalla disposizione seguente:

Paragrafo 52. — Qualora in un crimine da punirsi col carcere duro a vita, o col carcere duro da venticinque a trent'anni, concorrano circostanze mitiganti, il giudice pronuncerà la pena del carcere duro da dieci a vent'anni ».

Addì 30 maggio 1919.

Il segretario generale: D'ADAMO.

IL MINISTRO PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, e 22 maggio 1918, n. 700;

Visti i decreti Luogotenenziali 18 agosto 1918, n. 1173, 6 ottobre 1918, n. 1636, 2 gennaio 1919, n. 22, 18 marzo 1919, n. 521, e il decreto Ministeriale 15 agosto 1918, relativi ai prezzi massimi dei cereali del raccolto 1919, e il decreto Ministeriale 29 maggio 1919 relativo alla requisizione dei cereali del raccolto 1919;

NOTIFICA:

1. I prezzi massimi del grano del raccolto 1919, fissati dall'art. 1 del decreto Ministeriale 15 agosto 1918, si applicano esclusivamente alle partita che, a giudizio della Commissione provinciale per la requisizione cereali, presentino congiuntamente i requisiti seguenti:

a) siano di tipo buono mercantile;

b) siano sane e completamente essiccate;

c) abbiano peso non inferiore a kg. 77 (settantasette) all'ettolitro;

d) contengano materie estranee in quantità non superiore all'uno per cento.

2. Per le partite non aventi i requisiti sopra indicati il prezzo massimo viene diminuito proporzionalmente in base ai seguenti criteri:

a) per le deficienze sul peso dell'ettolitro si praticano sul prezzo massimo, le riduzioni seguenti;

L. 0,40 per quintale, per le partite di peso inferiore a kg. 77 fino a kg. 76 l'ettolitro;

L. 0,90 per quintale per le partite di peso inferiore a kg. 76 fino a kg. 75 l'ettolitro.

Per le deficienze di peso al disotto di kg. 75 l'ettolitro, la riduzione viene determinata dalla Commissione provinciale.

b) per le partite aventi materie estranee eccedenti l'1 0/0 si pratica una diminuzione di prezzo, proporzionalmente alla eccedenza delle materie stesse constatata dalla Commissione provinciale.

Nel determinare tale deduzione si tiene però conto, a favore del detentore, del valore della materia utilizzabile (veccia, avena, segala, orzo);

c) sulle partite deficienti nel peso per ettolitro, e aventi anche eccedenza di materie estranee, si pratica prima la riduzione di prezzo per la deficienza di peso e, poi dal prezzo residuale si deduce la percentuale relativa alla eccedenza di materie estranee;

d) per le partite aventi deficienze e difetti di altro genere, la Commissione provinciale di requisizione determina riduzioni di prezzo proporzionali.

3. I prezzi massimi dell'orzo e della segala, del raccolto 1919, fissati dall'art. 1 del decreto Ministeriale 15 agosto 1918, si applicano, a giudizio della Commissione provinciale per la requisizione dei cereali, alle partite aventi carattere di nutrizione, purezza, peso e stagionatura, per i quali possano essere giudicati mercantilmente ottime, in conformità delle consuetudini locali.

Per le partite non aventi tali caratteri, la Commissione provinciale determina riduzioni di prezzo proporzionali.

4. Per le consegne successive al 1° agosto 1919, ai prezzi stabiliti dall'art. 1° del decreto Ministeriale 15 agosto 1918, saranno aggiunti i seguenti aumenti mensili: per i grani teneri, semiduri e duri centesimi quaranta, per l'orzo e la segale centesimi trenta, per quintale, e per ciascun mese e frazione di mese.

5. Per tutto il grano, l'orzo e la segale del raccolto 1919 ceduti alle Commissioni di requisizione o da esse requisiti nelle provincie della Sicilia, della Sardegna, della Calabria, della Basilicata, delle Puglie, della Campania, del Molise e degli Abruzzi, e nelle provincie di Vicenza, Treviso, Venezia, Udine e Belluno, in aggiunta al prezzo d'impero, stabilito dal decreto Ministeriale 15 agosto 1918, la Commissione dovrà altresì pagare al possessore del prodotto ceduto o requisito il premio stabilito dal decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1173, per le provincie del Mezzogiorno e delle isole e dal decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1919, n. 22, per le provincie di Vicenza, Treviso, Udine, Belluno, nella misura seguente:

L. 12,75 (lire dodici e centesimi settantacinque) per i grani duri;

L. 11,25 (lire undici e centesimi venticinque) per i grani teneri e semi-duri;

L. 9,30 (lire nove e centesimi trenta) per l'orzo;

L. 9,30 (lire nove e centesimi trenta) per la segale.

6. Per il grano, l'orzo e la segale del raccolto del 1919 prodotto nelle zone a carattere prevalentemente di latifondo delle provincie di Roma e Grosseto, che saranno precisate dal Ministero di agricoltura, ceduti alle Commissioni di requisizione o da esse requisiti, in aggiunta al prezzo di impero stabilito dal decreto Ministeriale 15 agosto 1918, la Commissione dovrà altresì pagare al possessore del prodotto ceduto o requisito il premio stabilito dal decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1636, nella misura seguente:

L. 10,20 (lire dieci e centesimi venti) per i grani duri;

L. 9 (lire nove) per i grani teneri e semiduri;

L. 7,45 (lire sette e centesimi quarantacinque) per l'orzo;

L. 7,45 (lire sette e centesimi quarantacinque) per la segale.

7. All'atto del pagamento del prezzo fissato le Commissioni dovranno da esso detrarre centesimi trenta per ogni quintale di grano, orzo e segala ceduto o requisito, in applicazione del decreto Luogotenenziale 18 marzo 1919, n. 521.

8. Fino a nuovo avviso, restano esclusi dalle requisizioni, e quindi anche dall'osservanza dei prezzi massimi, nelle contrattazioni fra privati, i cereali già preparati per seme e riconosciuti dalla Commissione provinciale.

Sono pure escluse, ai sopraddetti fini, le partite evidentemente destinate alla produzione di cereali da seme (e tali riconosciute dalla Commissione provinciale) purchè il produttore di questi ne faccia formale denuncia, accompagnata da campione, alla rispettiva Commissione provinciale di requisizione, dimostrandone anche la destinazione.

Roma, 3 giugno 1919.

Pel ministro: NUNZIANTE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

RENDE NOTO

che nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle finanze

(supplemento n. 2 alla puntata n. 7 del 1° marzo 1919), sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dipendente dall'Amministrazione del demanio per l'anno 1919.

Roma, 2 giugno 1919.

Per il ministro: TROISE.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Ritenuto che il Commissario del Governo con sua istanza in data di ieri ha chiesto che la Commissione delle prede voglia procedere al giudizio di tre partite di pelli secche di cinque balle ciascuna, merci domandate dalla ditta Swenka Hud & Skinnaffaren di Malmo;

Ritenuto che lo stesso commissario del Governo ha depositato l'istanza medesima col fascicolo degli atti;

Viste le norme regolamentari in data 14 settembre 1915, per il giudizio sulla nazionalità delle merci trovate a bordo delle navi memercantili nemiche;

DECRETA:

È dato atto dell'avvenuto deposito presso la segreteria della Commissione delle prede dell'istanza del commissario del Governo insieme al fascicolo degli atti per procedere al giudizio per la confisca delle merci sopra indicate rinvenute a bordo del piroscafo *Moravia* di bandiera austro-ungarica o del prezzo o delle indennità di requisizione delle merci stesse requisite o vendute.

Si manda al segretario per la pubblicazione e le comunicazioni prescritte.

Roma, 31 maggio 1919.

Il presidente: *Martino.*

Il segretario: *Marcelli.*

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Ritenuto che il commissario del Governo con sua istanza in data di ieri ha chiesto che la Commissione delle prede voglia procedere al giudizio per la confisca di 73 balle di gunnies rinvenute a bordo del piroscafo *Moravia* segnate con la marca e numeri India 9 Triangolo Galat Z. N. 6082-6152 reclamate dalla ditta Gellatly Hankey e C.° in rappresentanza della «The Eastern Bank Limited» di Londra;

Ritenuto che il commissario del Governo ha eseguito il deposito dell'istanza medesima insieme al fascicolo degli atti;

Visto le norme regolamentari in data 14 settembre 1915 per il giudizio sulla nazionalità delle merci trovate a bordo delle navi mercantili nemiche;

Decreta:

È dato atto dell'avvenuto deposito presso la segreteria della Commissione delle prede dell'istanza del commissario del Governo insieme al fascicolo degli atti per procedere al giudizio per la confisca delle merci sopra indicate rinvenute a bordo del piroscafo *Moravia* di bandiera austro-ungarica o del prezzo o delle indennità di requisizione delle stesse merci requisite o vendute.

Il segretario procederà alla pubblicazione e alle comunicazioni prescritte dal presente decreto.

Roma, 31 maggio 1919.

Il presidente: *Martino.*

Il segretario: *Marcelli.*

Regolamento interno della Commissione delle prede in data 26 giugno 1915.

Art. 7.

Gli atti resteranno depositati nella segreteria per la durata di 10 giorni, che decorreranno dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del decreto di cui all'articolo precedente.

Tale termine potrà essere prorogato o abbreviato dal presidente di ufficio, o su richiesta del Commissario del Governo, o di una delle parti interessate.

Art. 8.

Nel termine indicato dall'art. 7, le parti che intendano far valere le proprie ragioni contro la legittimità delle prede, devono personalmente o a mezzo di un difensore inscritto nell'albo degli avvocati esercenti presso una Corte d'appello del Regno, munito di speciale mandato, giustificare la loro qualità ed eleggere domicilio in Roma, con dichiarazione, nella segreteria della Commissione.

La comparizione delle parti è ammessa anche dopo trascorso il termine suindicato, non oltre però il quinto giorno successivo alla pubblicazione della dichiarazione di chiusura d'istruttoria di cui al seguente art. 11. In questo caso però le parti dovranno accettare il procedimento nello stato in cui si trova.

Art. 9.

Le parti costituite hanno facoltà di esaminare gli atti depositati nella segreteria, di presentare documenti e di proporre le loro richieste e difese per mezzo di memorie dirette al presidente.

Le memorie devono essere scritte in lingua italiana.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione italiana legalizzata.

Art. 10.

Decorso il termine stabilito dall'art. 7, il presidente nomina il relatore e convoca poi la Commissione in Camera di Consiglio, con l'intervento del commissario del Governo, per esaminare l'opportunità o meno di ulteriori atti istruttorî.

La Commissione, fuori la presenza del commissario del Governo, delibera in proposito.

Nell'affermativa il presidente disporrà l'esecuzione degli atti istruttorî con ordinanza, delegando all'uopo il relatore, o, in caso di suo impedimento, un altro dei membri, con facoltà al commissario del Governo e alle parti costituite di assistervi.

Il delegato all'istruttoria è assistito dal segretario della Commissione.

Delle operazioni istruttorie è redatto processo verbale.

La Commissione può anche ordinare la produzione di nuovi atti o documenti.

Art. 11.

Il presidente, udito il relatore e il commissario del Governo, dichiara chiusa l'istruttoria con ordinanza che viene notificata alle parti nel domicilio eletto in Roma, e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 26 maggio 1919, in Cittiglio, provincia di Como, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

2° AVVISO.

È stata chiesta la rinnovazione, perchè deteriorato, del certificato cons. 3,50 0[0, n. 120190, di L. 45, intestato a Lillo Anna Maria fu Luigi, vedova di Luigi Sirigno, domiciliata in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della presente, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione per traslazione del certificato predetto, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico.

Roma, 31 marzo 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

OBBLIGAZIONI FERROVIARIE 3 %

create colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, ed emesse in forza dei Reali decreti 3 giugno 1887, n. 4514 - 25 marzo 1888, n. 5278 - 11 ottobre 1888, n. 5748 - 13 gennaio 1889, n. 5916 - 10 settembre 1889, n. 6388 - dalle Società italiane: Meridionali esercente la rete Adriatica; Mediterranea e Sicula, il cui servizio fu assunto dalla Direzione Generale del Debito Pubblico in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486

24ª Estrazione seguita in Roma il dì 9 maggio 1919

Numero delle obbligazioni sorteggiate, da L. 500 di capitale nominale, rappresentate da titoli unitari e quintupli da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1919, giorno in cui cessano di fruttare interessi

	Serie	Numeri delle Obbligazioni sorteggiate						Quantità per serie
		dal	al	dal	al	dal	al	
Rete Adriatica	A	5901 34101 73301 98501 180501	6000 34200 74000 98600 180600	185501 190301 195501 201601 230301	185600 190400 195600 201700 230400	235401 247101 292001 295601 —	235500 247200 292100 295700 —	1400
	B	3301 32201 72501	3400 32300 72600	102401 109501 144001	102500 109600 144100	176101 178901 192301	176200 179000 192400	900
	C	1501 11401 49701 93401	1600 11500 49800 93500	94101 107501 116301 129701	94200 107600 116400 129800	155801 202801 — —	155900 202900 — —	1000
	D	20201	20300	21001	21100	24201	24300	300
	E	9401 14901 58201	9500 15000 58300	63501 73901 94101	63600 74000 94200	148001 156901 186101	148100 157000 186200	900
Rete Mediterrea	A	29801 83401 85001 109701 114601	29900 83500 85100 109800 114700	133201 143101 154501 173301 193301	133300 143200 154600 173400 193400	196801 257101 277701 304601 —	196900 257200 277800 304700 —	1400
	B	19101 22201 35801 41201 43301	19200 22300 35900 41300 43400	65801 89501 90401 143301 177201	65900 89600 90500 143400 177300	178401 196001 214701 314201 —	178500 196100 214800 314300 —	1400
	C	3201 8901 20701 33901	3300 9000 20800 34000	52201 122801 150601 159101	52300 122900 150700 159200	166601 167901 231901 238801	166700 168000 232000 238900	1200
	D	10801 47801	10900 47900	49301 78601	49400 78700	— —	— —	400
	E	32701 68801 93501	32800 68900 93600	104101 146101 179801	104200 146200 179900	185401 190401 202401	185500 190500 202500	900
Rete Sicula	A	201	300	16201	16300	21201	21300	300
	B	23301 40401	23400 40500	51901 81901	52000 82000	— —	— —	400
	C	7201	7300	20601	20700	30901	31000	300
	D	1501	1600	—	—	—	—	100
	E	4001	4100	—	—	—	—	100
Totale delle Obbligazioni sorteggiate . . . . N.		—	—	—	—	—	—	11000

Il rimborso del capitale nominale delle obbligazioni come sopra estratte, in L. 500, se unitarie, ed in L. 2500 se quintuple, avrà principio dal 1° luglio 1919 mediante restituzione delle obbligazioni stesse munite delle cedole relative alla scadenza 1° gennaio 1920 e alle scadenze successive. Il rimborso verrà effettuato: in Italia in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una da presentarsi o direttamente alla Direzione Generale del debito pubblico o per mezzo delle Intendenze di finanza del Regno, esclusa quella di Roma. All'estero nelle seguenti città, presso le Case, Banche e Società appositamente incaricate, e cioè: Amsterdam, Basilea, Ginevra, Parigi, Londra, Zurigo.

Roma, addì 9 maggio 1919.

Il direttore capo divisione: DIMA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Comunicato.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 15 maggio 1919, da valere dal giorno 15 maggio 1919 fino a nuovo avviso: L. 142,38.

Roma, 15 maggio 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 3 giugno 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	85.31	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93.16	—

Corso medio dei cambi.

Francia *chèques* 129,31 - Versamenti 128,85 — Londra *chèques* 37,69 - Versamenti 37,83 — Svizzera *chèques* 151,28 — New York *chèques* 8,13 — Oro 149,71.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Genitori.

Coscione Maria di Giuliani Giuseppe, soldato, L. 630 — Sparapano Vincenzo di Francesco, id., L. 630 — Stordi Vittorio di Carmelo, id., L. 630 — Giors Luigi di Luigi, id., L. 630 — Balderi Antonio di G. Battista, id., L. 630 — Perissutti Giovanni di Luigi, caporale, L. 840 — Bortoluz G. Battista di Bartolo, soldato, L. 630 — Scarpelli Maria di Naldoni Federico, id., L. 630.

Urbanetti Caterina di D'Ubaldo Angelo, soldato, L. 630 — Dimatteo Antonino di Giacomo, id., L. 630 — Colombo Angela di Frigerio Giuseppe, id., L. 630 — Freda Pietro di Rocco, id., L. 630 — Piegari Clementina di Duranti Luigi, caporal maggiore, L. 840 — Fagnani Gaetano di Carlo, soldato, L. 630 — Dodi Eugenio di Demetrio, id., L. 630 — Franchini Giulio di Ersilio e Amadaio, id., L. 210 — Sozzini Francesco di Giuseppe, id., L. 630.

Rossi Maria di Piccozzi Luigi, soldato, L. 630 — Mercuri Stefano di Fortunato, id., L. 630 — Magnaghi Achille di Carlo, id., L. 630 — Guida Caterina di Crispino Giovanni, caporal maggiore, L. 840 — Fassarini Gaetano di Francesco, soldato, L. 630 — Brighenti Giuseppe di Luigi, id., L. 630 — Fabbri Angiolo di Fabrizio, id., L. 630 — Soccio Maria di Aucello Pasquale, id., L. 630 — Salvi Arcangelo di Giacomo, id., L. 630 — Sfalciu Olivo di Angelo, id., L. 630 — Minetto G. Batta di Andrea, id., L. 630 — Rossi Adele di Capesciotti Tobia, id., L. 630 — Puccetti Teresa di Puccetti Quinto, id., L. 630.

Leoni Adele di Impiglia Bruno, caporale, L. 840 — Settesoldi Raffaelo di Angiolo, soldato, L. 630 — Mambor Benedetto di Filiberto, id., L. 630 — Favata Antonino di Domenico, id., L. 630 — Noris Maria di Carrara Siro, id., L. 630 — Triscari Natale di Pietro, id., L. 630 — Orlandi Maria di Biancini Giuseppe, id., L. 630 — Bellò Angelo di Francesco, id., L. 630 — La Rocca Anna di Persico Germano, id., L. 630 — Dattoli Nicola di Francesco, id., L. 630 — Nicolini Camillo di Silvestro, id., L. 630 — Righini Angiolo di Antonio, id., L. 630 — Cassarà Salvatore di Pietro, id., L. 630 — Rapisarda Gaetano di Giuseppe, id., L. 630 — Piloni Pio di Guido, id., L. 630.

Guccione Palma di Battaglia Luigi, soldato, L. 630 — Vessio Giuseppe di Gaetano, id., L. 630 — Massariello Giuseppa di Silvestri Ciro, id., L. 630 — Bellucci Camillo di Fulvio, id., L. 630 — Donzella Salvatore di Giuseppe, id., L. 630 — Ferrara Maddalena di Pappa' Salvatore, id., L. 630 — Santambrogio Giuseppe di Giovanni, id., L. 630 — Antioco Salvatore di Vincenzo, id., L. 630 — Eccel Maria di Miotti Antonio, id., L. 630 — Galbiati Cecilia di Farina Arturo, id., L. 630 — Marasca Ettore di Paride, id., L. 630 — Balconi Elisabetta di Tremolada Luigi, id., L. 630 — Paolano Santo di Francesco, id., L. 630 — Longhi Maria di Pezzotta Cherubino, id., L. 630.

Vecchi Faustina di Dalcò Paolo, soldato, L. 630 — Giannuzzi Giovanni di Pietro, tenente cappellano, L. 1000 — Cavallo Ilario di Domenico, soldato, L. 315 — Mansi Giuda di Bonaventura, id., L. 630 — Colli Francesco di Giuseppe, id., L. 420 — Ritorto Giuseppe di Domenico, id., L. 630 — Ricci Maria di Pierantozzi Giovanni, id., L. 630 — Vitto Nicola di Carlo, id., L. 630 — D'Agostino Giuseppe di Rosario, id., L. 630 — Lispi Rinaldo di Vittorio, caporale, L. 840 — Fabbri Demetrio di Cesare, soldato, L. 630 — Cristiano Andrea di Domenico, id., L. 630 — Comberiati Rosario di Giuseppe, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

LONDRA, 3. — I giornali di Copenaghen hanno ricevuto da Vardoe un telegramma secondo il quale Pietrogrado è stata occupata dagli estoni e dai finlandesi.

La notizia non è confermata da altre fonti.

PRAGA, 3. — La situazione militare slovacca viene considerata unanimemente come critica.

Il Consiglio dei ministri ha deciso in seguito a un rapporto del capo di stato maggiore di procedere alla liberazione dei territori invasi.

In una intervista il ministro Srobar ha dichiarato che un terzo dei territori più fertili era già occupato dai magiari, i quali saccheggiano le derrate alimentari, il bestiame e la proprietà privata e costringono gli abitanti al servizio militare.

POSEN, 3. — Un comunicato ufficiale polacco dice:

Fronte nord — Respingemmo un attacco notturno fra Chobielinski, Wieszki e Pateck.

Fronte ovest — L'artiglieria tedesca ha bombardato Kolno e Kamionna.

Fronte sud — Abbiamo respinto numerose ricognizioni nel settore Rawice-Ostrovo.

La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 3. — Ieri la Delegazione romena, prima dell'apertura della seduta a Saint-Germain, ha presentato una dichiarazione scritta con la quale mantiene le sue riserve circa gli articoli per i quali aveva protestato durante la riunione interalleata di sabato.

PARIGI, 3. — I quattro capi di Governo hanno continuato ad esaminare lungamente nel pomeriggio le controproposte tedesche. Si ritiene che essi ne potranno terminare lo studio nella giornata di giovedì e che saranno allora in grado di prendere una decisione definitiva circa la risposta da dare.

PARIGI, 3. — I cinque ministri degli affari esteri delle grandi potenze, riuniti nel pomeriggio, hanno udito Van Karnebeek, ministro degli affari esteri dei Paesi Bassi, il quale ha fatto conoscere la risposta del suo Governo alle richieste di Hymans, ministro degli affari esteri belga, circa la revisione dei trattati del 1839.

La discussione si è svolta soltanto sulla procedura da seguire e non si è ancora pervenuti ad un accordo. L'esame della questione sarà ripreso domani.

SAINT-GERMAIN, 3. — Alle 17,30 Renner è partito in automobile per Parigi, dove stasera prenderà l'Oriente-express per Innsbruck.

BASILEA, 3. — Si ha da Berlino: In un memoriale contenente le osservazioni tedesche relative alla relazione della Commissione dell'Intesa sulle responsabilità degli autori della guerra mondiale, si insiste dapprima sulla necessità d'una inchiesta imparziale da svolgersi in tutti gli archivi e nella quale ambedue le parti avrebbero diritto alla parola.

La prima parte confuta energicamente l'affermazione che fosse stato ordito un complotto tra Berlino e Vienna per la distruzione della Serbia.

Il Governo di Berlino osservò da principio un atteggiamento declinatorio di fronte alle proposte di mediazione fatte per localizzare il conflitto. Ma invece fu la Germania che suggerì uno scambio diretto di vedute tra Vienna e Pietrogrado. La Germania fu sempre favorevole alla mediazione fra l'Austria-Ungheria e la Russia. Inoltre il Governo tedesco esercitò fin dal 28 luglio una forte pressione sul Gabinetto di Vienna.

La seconda parte si occupa della catastrofe. Con la mobilitazione generale della Russia fallì la possibilità di una soluzione favorevole della crisi.

Che alcune informazioni sugli attacchi aerei francesi sieno state pubblicate senza controllo e alla leggera, ciò non cambia nulla allo stato di costrizione nel quale si trovava la Germania.

Nessun Governo tedesco avrebbe potuto assumere la responsabilità di una aspettativa. La Germania non volle la guerra mondiale. Quanto alla violazione della neutralità del Belgio e del Lussemburgo la Commissione ritiene che si tratti di un'ingiustizia da doversi riparare e deplora il tentativo ulteriormente fatto di voler giustificare l'avanzata in quei paesi.

L'ultima parte dice fra l'altro: La Commissione vede nel tentativo di risolvere la questione della causa della guerra con l'enumerazione di casi formali e con la erronea esposizione di fatti speciali, il difetto fondamentale di tutta la procedura.

Per la Commissione, la questione si può porre in questi termini:

1. Quale fu il Governo che favorì maggiormente per il passato un minaccioso stato di guerra?

2. Quale fu il Governo che ebbe di mira interessi politici ed economici che non potevano essere realizzati se non con la guerra?

L'errore della Germania fu che, in seguito al contrasto inevitabile con lo zarismo, si mise in complicazioni con elementi con i quali era legata da una stretta comunanza di interessi spirituali e con i quali era possibile una conciliazione. La Francia non rinunciò assolutamente mai all'intenzione di riavere l'Alsazia e la Lorena; essa per di più era legata con lo zarismo.

E per questo è impossibile considerare la guerra contro la Francia come una guerra offensiva. Riguardo all'Inghilterra la Commissione riconosce che la proporzione delle costruzioni navali tedesche durante gli ultimi anni potesse destare diffidenza e la Commissione dice che sarebbe stato desiderabile che la Germania avesse tenuto un diverso atteggiamento allorchè alla Conferenza della pace all'Aja si discusse il programma navale tedesco.

La Commissione deplora specialmente che le condizioni di pace proposte abbiano per sempre rafforzato nell'opinione pubblica tedesca il pensiero che da parte dell'Inghilterra la guerra sia stata preparata e condotta per abbattere una gravosa concorrenza. Il popolo tedesco intraprese la guerra nel 1914 considerandola come una guerra di difesa contro lo zarismo.

La Commissione considera la continuazione della guerra dopo la caduta dello zarismo come una colpa del vecchio Governo qualora fosse recata la prova inconfutabile che i nemici fossero allora disposti a concludere una pace senza vincitori, nè vinti; ma questa prova oggi manca.

Il memoriale è firmato dal prof. Del Bruck, dal conte Max di Montgeras e da Max Weber.

BASILEA, 3. — Si ha da Francoforte: Le *Frankfurter Nachrichten* dicono che i membri della Delegazione tedesca ritornati da Versailles rimarranno provvisoriamente a Berlino a disposizione del Governo.

Si prevede che essi ritorneranno a Versailles appena l'Intesa si dichiarerà disposta a negoziare.

Il Gabinetto non ha ancora presa alcuna decisione sull'atteggiamento del Governo nel caso in cui l'Intesa rifiutasse di negoziare ed esigesse la firma del trattato di pace.

CONDIZIONI DI PACE PER L'AUSTRIA

(*Continuazione e fine*).

Disposizioni generali.

L'Austria consentirà l'abrogazione dei trattati del 1839, con i quali il Belgio era costituito come Stato neutrale ed erano fissate le sue frontiere.

Accetta fin d'ora ogni convenzione con la quale gli alleati decideranno di sostituire i detti trattati.

L'Austria ammette che sia abrogata la neutralità del Lussemburgo e accetta tutte le convenzioni internazionali che riguarderanno questo Stato e che saranno concluse dalle potenze alleate ed associate.

L'Austria accetta tutti gli accordi che le potenze alleate ed associate potranno concludere con la Turchia e con la Bulgaria relativamente a tutti i diritti, privilegi o interessi rivendicati in questi paesi dall'Austria o dai suoi cittadini, e che non siano enunciati espressamente in altra parte del presente trattato.

L'Austria accetta gli accordi che le potenze alleate ed associate potranno concludere con la Germania relativamente ai territori il cui abbandono fu imposto alla Danimarca col trattato del 1864.

Protezione delle minoranze.

Con una serie di clausole speciali l'Austria s'impegna di mettere le sue istituzioni in armonia con i principî di libertà e di giustizia, e riconosce che gli obblighi relativi alla protezione delle minoranze sono questioni d'ordine internazionale, che dipendono dalla giurisdizione della Lega delle nazioni.

L'Austria garantisce la protezione delle minoranze di nazionalità, lingua, razza e religione, come pure il diritto di esse a professare liberamente la propria religione.

Tutti i cittadini austriaci senza distinzione di razza, di lingua o di religione saranno eguali davanti alla legge. Nessuna restrizione sarà imposta al libero uso di alcuna lingua in privato od in pubblico e tutte le facilitazioni che saranno riconosciute ragionevolmente saranno accordate ai cittadini austriaci di lingua non tedesca perchè possano servirsi della loro lingua davanti ai tribunali.

I cittadini austriaci che appartengono a minoranze di razza, di

religione o di lingua godranno della stessa protezione di tutti gli altri specialmente per quanto riguarda le scuole e gli altri istituti di educazione. Nei distretti ove risiede una proporzione considerevole di cittadini austriaci che parlino una lingua diversa dal tedesco si prenderanno provvedimenti per permettere che nelle scuole i fanciulli ricevano la istruzione nella propria lingua. Una congrua parte dei fondi pubblici sarà impiegata a questo scopo. Questi provvedimenti non impediscono al Governo austriaco di rendere obbligatoria la lingua tedesca; essi saranno incorporati dall'Austria nella sua costituzione fondamentale sotto il titolo: « Dichiarazione dei diritti ». I regolamenti che ne fanno parte saranno sotto la protezione della Lega delle nazioni.

Diritti austriaci fuori d'Europa.

Fuori dell'Europa gli austriaci rinunciano a tutti i diritti, titoli e privilegi, relativi ai loro propri territori e a quelli dei loro alleati a favore delle potenze alleate ed associate e si impegnano a riconoscere tutti i provvedimenti che saranno presi a tal riguardo dalle grandi potenze alleate.

Le clausole relative all'Egitto, al Marocco, alla Cina e al Siam sono identiche (salvo le necessarie modificazioni) a quelle contenute nel trattato con la Germania, ad eccezione della parte relativa alla Cina per la quale non si è avuta ragione di entrare in dettagli.

Clausole militari, navali ed aeree.

Le clausole militari sono riservate.

Clausole navali.

Tutte le navi da guerra austro-ungariche, i sottomarini e le navi della flottiglia del Danubio si dichiarano rimessi alle Grandi potenze alleate ed associate. Ventuno incrociatori ausiliari specificamente designati saranno disarmati e trattati come navi mercantili.

Tutte le navi da guerra e sottomarini in costruzione nei porti appartenenti o che hanno appartenuto all'Austria-Ungheria saranno demoliti. I resti non potranno essere adoperati che per usi industriali e non potranno essere venduti a Potenze estere.

La costruzione o l'acquisto dei sottomarini anche per usi commerciali è proibita. Tutti gli armamenti, le munizioni e il materiale da guerra appartenente all'Austria-Ungheria alla data dell'armistizio saranno consegnati agli alleati.

Per la durata di tre mesi la stazione radiotelegrafica di Vienna non potrà essere adibita all'invio di messaggi di carattere navale, militare o politico relativi all'Austria o ai suoi antichi alleati senza il consenso dei Governi alleati e associati: ma potrà servire soltanto per bisogni commerciali e sotto controllo.

Durante lo stesso periodo l'Austria non dovrà costruire altre stazioni radiotelegrafiche di grande potenza.

Clausole aeree.

Praticamente sono uguali a quelle contenute nel trattato con la Germania, fatta eccezione per quanto riguarda i 100 aeroplani e relativi equipaggi che la Germania è autorizzata a conservare fino al 1° ottobre per la ricerca delle mine.

Clausole generali.

Austria accetta di non accreditare e di non inviare alcuna missione militare, navale ed aerea presso nessuna Potenza straniera e di non permettere a cittadini austriaci di arruolarsi nell'esercito, nella marina e nei servizi aeronautici di nessuna potenza straniera.

Sanzioni penali.

Il capitolo sulle sanzioni penali è identico a quello del trattato con la Germania; non contiene però alcuna delle clausole simili a quella che nel trattato con la Germania riguarda le azioni da esercitare contro l'ex-Kaiser tedesco.

Il capitolo sulle riparazioni è riservato.

Il capitolo sulle clausole finanziarie è riservato.

Clausole economiche.

clausole economiche, salvo alcuni particolari, come per esem- la navigazione, sono simili a quelle del trattato con la

Speciali provvedimenti sono pertanto aggiunti circa gli ex-sudditi austro-ungarici, che si fanno naturalizzare in un paese alleato.

Come nelle clausole del trattato con la Germania, che si riferiscono agli abitanti dell'Alsazia-Lorena, i contratti conclusi possono essere annullati dai rispettivi Governi.

L'Austria si impegna a riconoscere tutti gli accordi e le convenzioni stabilite dagli alleati per tutelare gli interessi dei loro cittadini nelle imprese iniziatesi sotto il regime delle leggi austro-ungariche e funzionanti nei territori distaccati dall'ex-impero austro-ungarico.

L'Austria si impegna di fornire tutti i documenti e le informazioni necessarie per ciò che riguarda le imprese sopra dette.

Libertà di transito.

Le clausole relative alla libertà di transito sono nel trattato austriaco identiche a quelle del trattato tedesco, eccetto i provvedimenti che riguardano la sola Germania e l'inserzione delle clausole particolari che accordano all'Austria privilegi di transito attraverso l'antico territorio austro-ungarico allo scopo di assicurarle l'accesso all'Adriatico.

Il capitolo contiene diverse misure, che, facendo le necessarie sostituzioni, sono le stesse di quelle del trattato con la Germania.

Il trattato entrerà in vigore appena sarà firmato dall'Autria e da tre grandi Potenze ed avrà il suo pieno effetto nei riguardi dei vari Stati appena ciascuno di essi le avrà ratificate.

CRONACA ITALIANA

S. E. Berenini a Trento. — L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica si è recato l'altrieri nella città redenta per rendersi conto personalmente di come funzionino le scuole. Visitate nel pomeriggio la scuola popolare e l'ufficio scolastico, retto da un delegato speciale del Ministero dell'istruzione pubblica per il Trentino, l'onorevole ministro ricevette i professori delle scuole medie e poscia i maestri elementari, nonchè l'Associazione magistrale, rivolgendo a tutti parole di simpatia e di plauso, esaltandone l'opera patriottica.

L'onorevole ministro, ieri, visitò pure il Collegio vescovile, compiacendosi per i sentimenti di schietto patriottismo che caratterizzano quella istituzione.

Il Municipio offrì un banchetto in onore di S. E. il ministro, dove vennero pronunziati patriottici discorsi.

L'on. Berenini, dopo essersi recato a visitare i luoghi che furono testimoni del glorioso martirio di Cesare Battisti, partì per Merano e Bolzano.

La Missione abissina è partita ieri, alle 8,30, per Torino.

Ai caduti per la patria. — L'Associazione nazionale « Madri dei combattenti » ha iniziato la sottoscrizione, a quota libera, per una corona di bronzo, da deporsi il 2 novembre p. v. sull'Altare della patria, in omaggio alla memoria dei gloriosi che caddero combattendo nella recente guerra.

L'epigrafe sarà dettata da Gabriele d'Annunzio.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica:

I corrispondenti serici del Ministero telegrafano in data:

28 maggio da Shanghai: Mercato seta attivo. Quotasi greggio all'europea classiche 12/14 a 20/22 frs. 114. Tsatlee filature Kunkee Mars n. 1, frs. 71. Tussah filature chops primari 55,50. — Cambio taels su Francia a 4 mesi vista frs. 8,42.

27 maggio New-York: Mercato seta attivissimo tendente al rialzo. Seta aumentata 20 soldi. — Stocks limitati. — Nuovo raccolto giapponesi stimato a 80.000 balle. Cambio a vista del dollaro 8,47.

TELEGRAMMI " STEFANI "

NEW YORK, 2. — Telegrafano da Ciudad Juarez (frontiera messicana) che i generali Villa e Angeles hanno attaccato ieri Chihuahua. Tutte le comunicazioni con la città sono interrotte.

BASILEA, 2. — Si ha da Bamberga: Nella seduta di sabato scorso alla Dieta bavarese, Hoffmann fu rieletto presidente del Consiglio dei ministri.

Hoffmann dette subito comunicazione che il Gabinetto veniva così ricostituito:

Presidenza del Consiglio, affari esteri, istruzione pubblica e culti Hoffmann, socialista; interno l'ex-ministro della giustizia Endres; finanze deputato Speck del partito popolare bavarese; commercio e industria il consigliere del Governo von Hamm, trasporti Frauendorffer; previdenza sociale l'ex-ministro dell'interno Segitz, socialista; agricoltura Freyborg del partito popolare bavarese; difesa militare Schneppenhorts.

BASILEA, 3. — In seguito all'impressione causata dalla comunicazione delle condizioni di pace per l'Austria tedesca, il Consiglio della Borsa ha deciso che la Borsa resti chiusa oggi e domani.

Si ha da Francoforte: Lo sciopero generale proclamato in seguito alla costituzione della Repubblica renana, è terminato dal pomeriggio di ieri.

A Carlsruhe un'assemblea popolare di parecchie migliaia di persone ha protestato contro la creazione della Repubblica renana. Gli operai hanno scioperato per un'ora in segno di protesta.

A Mannheim, dopo una dimostrazione colossale degli operai di Ludwigshafen contro la proclamazione della Repubblica renana, è stato deciso ieri nel pomeriggio lo sciopero generale.

Un dispaccio da Bamberga alla *Frankfurter Zeitung* reca che il presidente dei ministri Hoffmann ha aperto la discussione sulla situazione politica con un discorso nel quale ha detto che le cause profonde dell'ultima rivoluzione risiedevano nella esclusione dalla amministrazione del paese degli indipendenti e di numerosi nuclei della popolazione lavoratrice.

La Repubblica dei Consigli significa il crollo di un sistema amministrativo basato sulla tutela politica e sulla burocrazia.

Le mitragliatrici non sono sufficienti per combattere il bolscevismo; occorre un altro metodo, cioè la creazione di un'amministrazione indipendente verso la quale il Governo tende col suo progetto di legge.

Hoffmann ha comunicato quindi che dal Palatinato giungono rapporti sfavorevoli sulla situazione.

È ben triste di poter soltanto protestare e di non potere apportare aiuti. Noi desideriamo la pace; ma non vogliamo una pace che faccia dei nostri figli degli schiavi. Il Governo è ora costituito con nuovi elementi: il suo programma è un programma di progresso economico e politico e di fedeltà all'Impero. Il Governo lo realizzerà per il bene del paese e del popolo.

TRIESTE, 3. — Si ha da Lubiana:

Lo *Slovenski Narod* pubblica un articolo dal titolo « Ma dobbiamo tutto ingoiare? » nel quale si dice:

Ieri Lubiana ha dovuto sopportare ciò che sinora non aveva mai sopportato; e cioè per le sue vie si è gridato: « Evviva il bolscevismo! Evviva la Repubblica! » e persino « Evviva gli italiani! ».

Il giornale prosegue dicendo che chi alle ore 8 si è trovato nella Dunauska Cesta (via Vienna) ha dovuto udire ciò, e chi si sentiva in cuore vero jugoslavo doveva piangere e stringere le mani in se stesso perchè non era possibile fare altro.

Noi decantiamo l'autodecisione dei popoli; abbiamo tribunali speciali; abbiamo la più severa censura; e tuttavia non ci possiamo aiutare.

Che a Lubiana potesse mai succedere una cosa simile è il colmo, e pretendiamo con ferma risoluzione che sulla faccenda venga fatta un'inchiesta e che si puniscano severamente coloro che improvvisano simile reclame pel bolscevismo, per la repubblica e persino per i nostri più accaniti nemici, gli italiani.

Eppure il Governo è energico! e perciò attendiamo che esso adoperi tutti i mezzi affinchè la città di Lubiana non assista più ad un simile scandalo.

PARIGI, 3. — *Camera*. — Il presidente Deschanel legge un dispaccio del presidente della Camera dei deputati italiana che ringrazia la Camera francese del suo ordine del giorno di solidarietà latina approvato nell'anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia e che afferma essere questa solidarietà attualmente incrollabile.

Nel Consiglio dei ministri Clémentel ha fatto una relazione sulle trattative con gli alleati circa le importazioni e le esportazioni.

Il Consiglio ha approvato le disposizioni prese per abolire quasi tutti i divieti di importazione ed ha autorizzato i ministri competenti a presentare in questa settimana i necessari decreti.

MADRID, 3. — In seguito al risultato delle elezioni generali legislative è probabile che la Camera dei deputati sarà così costituita:

Conservatori 221, liberali 129, regionalisti 22, repubblicani 19, socialisti 7, riformisti 7, indipendenti 7, jaimisti 10.

BERNA, 3. — Si è aperta oggi la sessione della Camera federale con un discorso del presidente del Consiglio di Stato che ha dichiarato di essere felice di constatare che il popolo svizzero approva unanimemente le due note del Consiglio federale e che tiene a conservare la neutralità.

Il presidente ha aggiunto: « Dobbiamo pronunciarci sulla nostra partecipazione alla Lega delle nazioni. Attendiamo a questo proposito gli schiarimenti e le proposte del Consiglio federale. La Lega delle nazioni non risponderà alla grande idea dalla quale è sortita se non sarà per tutti opera di pace e di collaborazione. Se non abbiamo da dire una nostra parola nella elaborazione di questo statuto internazionale, abbiamo il diritto di non parteciparvi se non con la garanzia della nostra completa neutralità storica ».

Parlando della questione del Vorarlberg, il presidente ritiene che essa non sia una questione di politica estera ma che debba essere considerata come una parte del suo diritto di città. L'annessione del Vorarlberg deve essere trattata con spirito di benevolenza per il paese che domanda di far parte della nostra famiglia, e nello stesso tempo con piena cura dei nostri interessi.

LONDRA, 3. — A proposito delle voci secondo le quali a Malta l'opinione pubblica si agiterebbe contro la pretesa soppressione dell'Università di Malta e perchè un Comitato governativo è stato formato per presiedere agli accordi da prendere in vista della festa per celebrare la pace, l'*Agenzia Reuter* dice che nei circoli ufficiali l'idea di sopprimere l'Università di Malta non è stata nemmeno discussa e che la nomina di un Comitato governativo è conforme alla procedura normale che sarà probabilmente seguita in tutte le colonie.

LONDRA, 3. — Si annuncia che la situazione militare nell'Afghanistan è, nelle valli del Tochf e del Kurram, considerevolmente migliorata.

Le dichiarazioni fatte dall'Emiro nella sua lettera al Viceré delle Indie e nelle ordinanze ai suoi generali contengono inesattezze. È falso che gli afghani siano stati costretti a prendere misure offensive in seguito a provocazioni britanniche. Le truppe afghane invasero la frontiera in una dozzina di località e furono mobilizzate senza alcuna provocazione.

ZURIGO, 3. — Si ha da Berlino: I giornali annunciano che il presidente del Consiglio Scheidemann ha ricevuto da Dorpen, presidente della Repubblica renana, un telegramma il quale partecipa al presidente dell'Impero la proclamazione della Repubblica renana in seno all'Impero tedesco e chiede l'autorizzazione a procedere immediatamente alle elezioni della Dieta renana e alla ammissione di un rappresentante del Governo provvisorio alla Conferenza della pace.

Analoga richiesta fu inviata anche ai capi delle potenze occupanti.

Il Governo dell'Impero ha ordinato al pubblico ministero di aprire contro Dorpen e gli altri membri del Governo della Repubblica renana un processo per alto tradimento.

Si ha da Francoforte: Secondo la *Frankfurter Zeitung* una delegazione del Governo provvisorio della Repubblica renana ha chiesto l'autorizzazione di partire immediatamente per Parigi ed esporre alla Conferenza della pace i voti di 12 milioni di renani.

Un telegramma in data di ieri dice che a Magonza regna la calma.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*